

GLI INCARICHI ESTERNI

Regole

Limiti



Procedure

Pagamenti

di Gianluca Bertagna

**L'efficienza, efficacia ed economicità
dell'azione pubblica
non possono andare a discapito della
legalità**

Corte conti Friuli Venezia Giulia

Sentenza n. 167/2011

PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO

Codice Civile - Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato

E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

Codice Civile - Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende



PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO CONTRATTO D'OPERA

Codice Civile - Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente



CONTRATTO D'APPALTO

Codice Civile - Art. 1655 Nozione di Appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

Lavoro subordinato	Lavoro autonomo	Contratto d'appalto
Subordinazione gerarchica con il datore di lavoro	Assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione	Assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione
Inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente	Rischio della prestazione a carico dell'incaricato	Rischio della prestazione a carico dell'impresa organizzata
Esclusività e continuità della prestazione	Non vi è esclusività di rapporto tra committente ed incaricato	Non vi è esclusività di rapporto tra committente ed incaricato
Osservanza di un orario di lavoro	Autonomia nella gestione del tempo	Autonomia nella gestione del tempo
Obbligazione di mezzi	Obbligazione di risultato	Obbligazione di risultato
Predeterminatezza della retribuzione	Retribuzione legata all'opera od al risultato	Retribuzione legata all'opera od al risultato
Lavoro subordinato dei lavoratori	Lavoro proprio e di pochi altri collaboratori	Lavoro di una organizzazione

INCARICHI O SERVIZI DI FORMAZIONE?

CORTE CONTI CALABRIA – 144/2008

In particolare, il parere 23 maggio 2008, n. 144 della Corte dei conti, sezione regionale della Calabria, ha ritenuto necessario esaminare la fattispecie alla luce della **normativa comunitaria**, recepita dall'articolo 3 del codice dei contratti, che fornisce una definizione degli appalti di servizi esclusivamente di carattere oggettivo, prescindendo, cioè, dalla soggettività giuridica del contraente della pubblica amministrazione.

Infatti, **operatore economico** e, dunque, appaltatore secondo il codice dei contratti può essere qualsiasi soggetto: **una persona giuridica o anche una persona fisica**, basta che offra i propri servizi nel mercato aperto.

Pertanto, **sono servizi pubblici ricadenti nella disciplina del codice dei contratti tutte le prestazioni indicate negli allegati IIA e IIB al codice dei contratti**, qualunque sia la configurazione giuridica della personalità del prestatore.



CORTE CONTI CALABRIA – 144/2008

Di conseguenza, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e all'articolo 3, commi 18 e da 54 a 57, della legge 244/2007 trovano applicazione solo per gli incarichi che non siano sussumibili alla normativa comunitaria in materia di appalti. E si tratta, dunque, di un insieme di incarichi estremamente residuale, visto che i citati allegati IIA e IIB al codice dei contratti, completati dai codici del Vocabolario comune degli appalti, contengono un elenco vastissimo degli appalti di servizi rientranti nel campo di applicazione del codice.

Ora, il vocabolario comune degli appalti riporta i seguenti servizi:

79632000-3 | Servizi di formazione del personale

79633000-0 | Servizi di formazione continua del personale

79634000-7 | Servizi di orientamento per la carriera

79635000-4 | Servizi di centri di valutazione per reclutamento

80330000-6 | Servizi di formazione alla sicurezza dei quali quelli codificati con i codici 7693 sono ricondotti alla tipologia generale dei servizi di reclutamento del personale, rientranti nell'allegato IIB.



CORTE CONTI CALABRIA – 144/2008

La formazione del personale, dunque, sul piano oggettivo è da considerare come un appalto pubblico di servizi e va ricondotto alla disciplina del codice dei contratti, non a quella degli incarichi di collaborazione.

Dunque, da questo punto di vista la distinzione tra formazione erogata da una società, invece che da una persona fisica quale professionista o lavoratore autonomo occasionale, non ha alcun rilievo. Gli enti dovrebbero svolgere procedure selettive aperte a tutti i soggetti, ai sensi delle previsioni dell'articolo 3, comma 19, del d.lgs. 163/2006.



INCARICHI O SERVIZI LEGALI?

CORTE CONTI VENETO – 7/2009

... ritiene la Sezione che debba essere confermato l'orientamento espresso con la più volte citata deliberazione n. 35 del 19 giugno 2008, per il quale la fattispecie (DIFESA IN GIUDIZIO) in questione (così come quella di conferimento di incarico ad un consulente tecnico di parte esterno all'amministrazione, cui fa riferimento la seconda parte della richiesta di parere) è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.lgs. n. 163/2006, recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27.



INCARICHI O SERVIZI LEGALI?

CORTE CONTI VENETO – 7/2009

Ritiene, infatti, la Sezione che la categoria dei “servizi legali”, a causa del suo carattere residuale, ricomprenda tutti i “contratti” pubblici (locuzione questa utilizzata dal legislatore, all’art. 1 del codice in luogo di quella più ristretta di appalto) aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere che non siano assoggettati ad una più rigorosa disciplina pubblicistica sotto diversi aspetti, compreso quello della trasparenza, pubblicità e rispetto della libera concorrenza.

Sono, quelli ora elencati, **principi generali di derivazione comunitaria** recepiti da varie disposizioni di diritto interno, che estendono la loro validità al di là del contratto di appalto in senso strettamente civilistico e costituiscono presupposto di legittimità dell’operare della pubblica amministrazione quando ponga in essere attività contrattuali con le quali affida a un soggetto esterno all’amministrazione l’esecuzione di lavori, servizi o forniture..



CONSULENZE AVVOCATI

CONSIGLIO DI STATO N. 3405/2010

Gare pubbliche per le consulenze degli avvocati agli enti pubblici. Così ha disposto il Consiglio di stato con la sentenza n. 3405 depositata il 28 maggio 2010.

Non basta, dunque, evidenziare la comprovata professionalità e competenza del legale di fiducia dell'ente, dovendosi invece motivare la necessità di reiterare l'incarico diretto in favore del legale interessato in funzione di eventuali compiti specifici e nuovi da svolgere anche nel secondo anno. Le conseguenze della pronuncia del Consiglio di stato sono molte. Innanzi tutto gli enti pubblici devono attivare procedure selettive pubbliche per gli incarichi di consulenza: evidentemente la legge privilegia le esigenze di controllo della spesa rispetto a quelle della fiduciarità del rapporto con il legale. In secondo luogo occorre specificare negli atti di conferimento degli incarico l'ambito su cui dovrà vertere l'attività di consulenza. Una terza conseguenza è che i legali possono attrezzarsi e reperire attraverso la rete i bandi e gli avvisi di selezione delle pubbliche amministrazioni per proporre la propria candidatura.

